

(N. 188)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti
a concedere all'Ente Nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Nazionale per le Tre Venezie, sorto dalla trasformazione dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie, svolge — tra le altre — una attività intesa allo sviluppo dell'economia agraria nelle Venezie ed a tal fine ha in corso lavori di bonifica e di miglioramento agrario-fondario sui terreni di sua proprietà.

Per il più efficace svolgimento di tale attività, l'Ente predetto nel 1935 ottenne una anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti, con la garanzia dello Stato, di 30 milioni, la quale, non essendo stata rimborsata alla scadenza, è tuttora da sistemare.

L'Ente pur avendo una buona situazione patrimoniale, non si trova in condizioni tali da consentirgli di pagare in unica soluzione il suo debito, e neppure di sopperire alle esigenze della propria attività comprendenti le ricostruzioni agrario-fondarie dei suoi beni, che hanno subito danni a seguito delle trascorse vicende belliche.

Ciò stando l'Ente ha richiesto un finanziamento, sotto forma di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, di lire 80 milioni,

col quale sistemare la vecchia operazione ed essere posto in grado di far fronte alle altre occorrenze accennate.

Ritenendosi siffatta richiesta degna di considerazione e di accoglimento, dato che con il ricavato del finanziamento verrebbe rimborsata la precedente anticipazione (per il cui pagamento, in caso contrario, dovrebbe provvedere il Tesoro) e l'Ente sarebbe messo in grado di riassetare la sua proprietà terriera senza dover ricorrere alle normali difficili e costose fonti di finanziamento, si è disposto l'accluso schema di disegno di legge, autorizzante la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente per le Tre Venezie un mutuo di lire 80 milioni, al tasso del 5,80 per cento, rimborsabile in 30 anni a rate costanti e che si sottopone alla vostra approvazione.

L'Ente ha la effettiva possibilità di fronteggiare con le proprie rendite, l'ammortamento graduale dell'operazione prospettata. Su questa si sono espresse favorevolmente tanto la Ragioneria generale dello Stato, quanto la Cassa depositi e prestiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80 milioni da destinarsi alla estinzione di passività ed al normale andamento della gestione dell'Ente stesso.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potrà effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 dicembre 1948.

Art. 3.

L'ammortamento delle somme somministrate decorrerà dal 1° gennaio 1949 e sarà effettuato mediante il pagamento di trenta annualità costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80 per cento.

Le annualità di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente Nazionale per le Tre Venezie non esegua il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, darà comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termine dell'articolo 1949 del Codice civile.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli immobili di proprietà dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, che offrano adeguata garanzia.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.